



Estratto del verbale della seduta del 22 settembre 2021

DELIBERAZIONE N. 174

Oggetto:

Ricorso avanti al Tribunale di Trento – Sezione Lavoro (R.G. 297/2021) promosso contro la Regione. Resistenza in giudizio e affidamento dell'incarico di patrocinio legale all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento.

Maurizio Fugatti	Presidente	presente
Arno Kompatscher	Vice Presidente sostituto del Presidente	presente
Giorgio Leonardi	Vice Presidente	presente
Waltraud Deeg	Assessora	presente
Lorenzo Ossanna	Assessore	presente
Manfred Vallazza	Assessore	presente
Michael Mayr	Segretario generale della Giunta regionale	presente

Su proposta del Presidente Maurizio Fugatti

Segreteria generale

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il ricorso notificato alla Regione in data 9 settembre 2021 e registrato *sub* protocollo n. 21433-A, promosso avanti al Tribunale di Trento – Sezione Lavoro (R.G. 297/2021) da parte di un dipendente regionale e avente ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento disciplinare;

Ritenute le contestazioni ivi avanzate del tutto infondate in fatto oltre che in diritto e considerato pertanto opportuno resistere in giudizio, affermando la piena legittimità dell'operato della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol quale datore di lavoro;

Visto l'articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, recante "*Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino - Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali*", come modificato dal Decreto Legislativo 14 aprile 2004, n. 116, ai sensi del quale la Regione può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;

Considerato che con nota di data 10 settembre 2021, protocollo n. 21580-P, il Segretario generale ha richiesto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento l'eventuale disponibilità della stessa ad assumere il patrocinio legale nella citata controversia di lavoro;

Richiamata la nota di riscontro di data 13 settembre 2021, protocollo n. 21691-A, con la quale l'Avvocatura Distrettuale si è resa disponibile ad assistere l'ente;

Dato atto che il fondo spese costituito presso l'Avvocatura Distrettuale ha sufficiente disponibilità e per tanto non è necessario provvedere al relativo incremento;

Vista la propria deliberazione n. 91 di data 26 maggio 2021, avente ad oggetto "*Determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, alle Dirigenti ed ai Dirigenti, alle Direttrici ed ai Direttori degli Uffici*";

Ritenuto per tanto di affidare all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, con sede in Largo Porta Nuova, n. 9, la rappresentanza e la difesa della Regione;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

1. di costituirsi nel giudizio instaurato avanti al Tribunale di Trento – Sezione Lavoro (R.G. 297/2021), con ricorso notificato alla Regione in data 9 settembre 2021;
2. di affidare all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, con sede in Largo Porta Nuova, n. 9, la rappresentanza e la difesa nel sopra citato giudizio della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol;
3. di incaricare il Dirigente preposto alla Segreteria generale di attuare tutti gli adempimenti ulteriori e conseguenti alla presente deliberazione;
4. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 e ss.mm., contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. del Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, nel termine di 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Codice del processo amministrativo*”;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Michael Mayr
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).